



RIFORMA CODICE

## Delega appalti, doppi poteri a Cantone: regolatore e controllore

Ecco i punti chiave del nuovo testo (presentato l'8 aprile) che innovano e rafforzano i poteri dell'Autorità anticorruzione - Obiettivo delegificazione - Albo nazionale dei commissari di gara

di Giorgio Santilli - 9 aprile 2015



Tra le molte novità importanti contenute nel testo-base sulla riforma degli appalti presentato l'8 aprile dal relatore al Senato, il pd Stefano Esposito, due sanciscono un cambiamento radicale di paradigma per il settore dei lavori pubblici: una drastica semplificazione delle norme e il cambiamento di dna dell'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone che viene trasformata da autorità di sola vigilanza a vera e propria autorità di regolazione del settore.

Basta leggere il **punto f) della griglia dei criteri di delega** inseriti da Esposito all'articolo 1 per capire come l'**Anac** agirà a 360 gradi: all'Autorità non solo vengono **rafforzate le funzioni di controllo** «nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare e sanzionatorio», ma vengono **formalizzate per legge anche funzioni «di adozione di atti di indirizzo quali linee guida,**

**bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile**, anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni assunte dall'Autorità innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa».

Due anime - quella di poliziotto/vigilante e quella di regolatore - che finora non avevano mai convissuto in nessuna Autorità con un'estensione tanto ampia di funzioni.

Certamente la norma colma un vuoto di regolazione che è fra i mali più gravi del settore.

Non solo. Il nuovo testo-base della commissione Lavori pubblici - che dovrebbe andare in votazione con gli emendamenti la prossima settimana - potenzia le funzioni di Cantone anche in altri punti che non siano la lettera f). Al **punto h)** è prevista, infatti, una «razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione di un apposito sistema, gestito dall'Anac, di **qualificazione delle medesime stazioni appaltanti**, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi».

E al **punto n)** la «creazione di un **Albo nazionale, gestito dall'Anac, dei componenti delle commissioni giudicatrici** di appalti pubblici e concessioni, prevedendo specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità e la loro assegnazione nelle commissioni giudicatrici mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta in numero almeno doppio rispetto ai componenti da nominare».

Non meno drastico è stato Esposito sull'altro punto qualificante del suo testo: la **delegificazione**. Il relatore già nei giorni scorsi aveva fatto capire quali fossero i suoi obiettivi: la riduzione del complesso di articoli

codice+regolamento da 650 a 250. Ovvio che, per non andare fuori delega, non si può scrivere così in un testo di legge. Ma la soluzione del testo Esposito è brillante. Nella **lettera a) dell'articolo 1**, il primo dei criteri che dovranno guidare il governo nell'esercizio della delega sancisce infatti «il **divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive**». Non dimentichiamo che qui siamo nel Ddl che modifica il codice degli appalti per recepire le direttive Ue 23, 24 e 25 del 2014: quindi lo sbarramento posto da Esposito al governo di fatto obbliga l'esecutivo ad attenersi al testo delle direttive Ue e poco più. Qualunque ridondanza potrà essere giudicata come eccesso di delega.

Dopo aver previsto un solo codice per le tre direttive, comprendendo quindi appalti e concessioni, il testo base ripropone al **punto c)** il tema della semplificazione prevedendo una «ricognizione e riordino del quadro normativo vigente» al fine di «conseguire una significativa riduzione del complesso delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari vigenti» e ancora «un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei provvedimenti».

A proposito di semplificazione, anche il **punto g)** del testo Esposito entra nel vivo prevedendo la «riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti e la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo all'accertamento dei requisiti di qualificazione, attraverso l'accesso a un'unica banca dati centralizzata».

Fra le altre novità del testo, la conferma delle pagelle per imprese e stazioni appaltanti, una limitazione piuttosto blanda dell'appalto integrato progettazione-lavori e la reintroduzione del débat public in fase di approvazione progettuale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA